

Antiriciclaggio, il punto con G.R.A.L.E. su quadro normativo, soggetti interessati, sanzioni, moneta digitale

*intervista all'avv. Prof. Antonio Pagliano, Presidente G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
a cura di Raffaello Juvara*

Contrasto al riciclaggio del denaro: ci può riassumere il quadro normativo a livello europeo ed a livello nazionale? Quali sono i soggetti pubblici e privati che devono applicare le norme antiriciclaggio?

La normativa italiana in materia antiriciclaggio è incentrata su disposizioni specifiche contenute nel Codice Penale, sul D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 (Decreto Antiriciclaggio) e nelle disposizioni normative di primo livello e di attuazione delle fonti comunitarie (Direttive Antiriciclaggio, dalla prima del 1991 n. 91/308/CEE alla quinta del 2018 n. 2018/843). Da ultimo, ma non meno importante, si deve segnalare l'attività regolamentare della Banca d'Italia specifica per gli Operatori non finanziari gestori del contante con la relativa istituzione di un apposito albo.

Tali Disposizioni hanno chiarito, negli anni, che i presidi organizzativi richiesti devono essere predisposti dal soggetto obbligato in maniera proporzionata all'attività svolta e alle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative. Si può ritenere, dunque, che pur essendovi una norma cardine assai risalente – se rapportata all'ipertrofia normativa – quale risulta essere il Decreto Antiriciclaggio del 2007, nondimeno nel corso degli anni è stato ridisegnato il perimetro applicativo delle disposizioni in materia antiriciclaggio ampliando il novero dei soggetti obbligati – non più solo i classici intermediari finanziari o anche i professionisti – ma anche altri soggetti che gravitano, per il proprio core business, nell'ambito di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Gli operatori cd. "134"



rappresentano, quindi, una delle più grandi innovazioni sotto il profilo soggettivo e oggettivo circa l'applicazione delle norme antiriciclaggio.

In quali sanzioni possono incorrere?

Ai diversi livelli normativi corrispondono diverse tipologie di sanzioni predisposte su binari non sempre convergenti. Volendo effettuare una ricognizione in base al diverso regime, i soggetti obbligati soggiacciono a sanzioni di natura amministrativa con pene pecuniarie "secche" o commisurate alla qualificazione delle violazioni e sanzioni penali che corredano, nella quasi totalità dei casi, delitti "propri" puniti con dolo.

Ulteriormente, con l'istituzione dell'elenco dei gestori del contante, le sanzioni specifiche da parte della Banca d'Italia



possono portare a conseguenze patologiche “*sui generis*” quali, in ultima istanza, la cancellazione d’ufficio dall’elenco, con conseguente blocco operativo in materia di trattamento del contante *in extremis*. Tale scenario va integrato con la vigilanza – con relativa potestà sanzionatoria – da parte delle altre Autorità di settore, quali ad esempio la Guardia di Finanza e il MEF, e l’intero regime di responsabilità da reato degli enti di cui al D. Lgs. 231/01, considerata la qualificabilità del reato di riciclaggio quale reato presupposto.

Quali sono i percorsi info/formativi che devono seguire per sviluppare un’adeguata compliance?

Ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto 231/07 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, gli operatori sono obbligati a garantire un’adeguata formazione del personale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo, sia di carattere sistematico e continuativo, sia attraverso specifici programmi di formazione.

Termini, contenuti e frequenza della formazione del personale devono essere definiti, con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile Antiriciclaggio, in collaborazione con gli addetti alla gestione del personale. Tali adempimenti rappresentano, direttamente, la corretta esplicazione delle attività dell’assetto organizzativo antiriciclaggio in grado di consentire il corretto funzionamento dei presidi di controllo antiriciclaggio.

Come si declina il reato di riciclaggio nell’era digitale?

L’attenzione peculiare da riservare al fenomeno del riciclaggio risulta essenziale soprattutto per le caratteristiche intrinsecamente ampie del reato di riciclaggio.

Difatti, a fronte della realizzazione di un reato (genericamente inteso), il solo atto – realizzabile da “chiunque” come sancito dalle disposizioni normative di natura penale – di sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o anche il mero compimento di “altre operazioni”, in modo da ostacolare

l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, costituisce la tipica realizzazione del reato di riciclaggio. La sempre crescente ingegnerizzazione criminale, con la realizzazione di reati con le modalità più disparate e sempre più occultate alle attività investigative, accresce la necessità di rintracciare presidi di controllo nello stesso mercato legale, all’interno del quale – prima o poi – l’autore del reato tenterà di rimettere in circolo il profitto del reato, utilizzando Soggetti estranei al proprio disegno criminoso (basti pensare alla movimentazione dei valori da parte degli Operatori cd. 134).

Lo stesso sviluppo tecnologico – quali ad esempio il fenomeno del cyber crime o della proliferazione della tecnologia blockchain che sostiene le valute digitali come Bitcoin – impone un ripensamento delle attività di controllo con attività che dovranno necessariamente tener conto delle scelte politiche e dell’inquadramento nelle categorie normative che risultano imprescindibili e che sviluppano nuove esigenze di compliance.

Qual è la storia di G.R.A.L.E. e come è arrivato a sviluppare competenze specifiche in materia?

G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting nasce dalla volontà di mettere a frutto l’esperienza scientifica maturata negli anni da parte di alcuni ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania allo scopo di fornire un idoneo supporto, non unicamente teorico, sui temi della legalità e dell’etica alle imprese.

L’ambito di intervento di GRALE è fissato principalmente all’interno dei confini delineati dal D.lgs. 231 del 2001, dal D.lgs. 231 del 2007 e dalla L. 190 del 2012. Da tali ambiti di operatività, strettamente interconnessi, si è sviluppata nel corso degli anni una specializzazione che, nell’ambito antiriciclaggio, ha visto la partecipazione di G.R.A.L.E. ai tavoli interassociativi, alle interlocuzioni costanti con le Autorità di Vigilanza e al supporto continuativo per le Società del settore.